

0.0 SOMMARIO	1
1.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
2.0 RIFERIMENTI NORMATIVI	2
3.0 TERMINI E DEFINIZIONI	3
4.0 CONDIZIONI GENERALI	5
5.0 DOMANDA PER LA CERTIFICAZIONE	6
6.0 ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' E CERTIFICAZIONE	7
6.1 Certificato UE del tipo secondo l'allegato IV/B.....	7
6.2 Certificato di esame finale secondo l'allegato V.....	11
6.3 Certificato di Conformità secondo l'Allegato VIII.....	13
7.0 CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DELLA CERTIFICAZIONE UE ED APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE ..	15
8.0 SOSPENSIONE/RITIRO DEI CERTIFICATI	16
9.0 TARIFFE	17
10.0 USO SCORRETTO DELLA CERTIFICAZIONE UE	17
11.0 PROCEDURA DI RICORSO DA PARTE DELL'INSTALLATORE	17
12.0 PERSONALE IMPIEGATO	18
13.0 CHECK-LIST, ATTREZZATURE E STRUMENTI NECESSARI	18
14.0 DOCUMENTI DI CERTIFICAZIONE EMESSI DA leS	18
15.0 UTILIZZO MARCHIO leS E ACCREDIA	19
16.0 RICUSAZIONE	19
17.0 RISERVATEZZA	19
18.0 DIRITTO DELL'ENTE DI ACCREDITAMENTO NAZIONALE ACCREDIA	19
19.0 DISTRIBUZIONE	20
20.0 MODIFICHE	20
21.0 FORO COMPETENTE	21

Copia controllata numero 1 distribuita a ACCREDIA costituita da n.20 pagine totali.

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
08	09/09/2024	Persa in carico rilievi Accredia 07/2024	RSQ	RT	DIR

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1.1 La presente procedura costituisce il **Regolamento** IES INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI S.r.l. (di seguito leS) per l'attuazione delle procedure di valutazione della conformità degli ascensori di cui all'Art.16 della Direttiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo e Consiglio del 26/02/2014 (di seguito detta Direttiva) riguardante il rilascio della certificazione degli ascensori.
- In particolare stabilisce le regole di attuazione degli allegati IV/B (Esame UE del tipo per gli ascensori), V (Esame finale degli ascensori) e VIII (Verifica dell'unità per gli ascensori) della Direttiva 2014/33/UE (rifusione) per gli Ascensori.
- Per l'ambito di applicazione e per le definizioni di ascensori si rimanda agli Artt.1 e 2 della Direttiva 2014/33/UE (rifusione).
- 1.2 Sull'applicazione del presente regolamento sorveglia il Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità (CSI), organo collegiale nominato dal Consiglio di Amministrazione di leS e costituito da esponenti delle principali parti interessate alla certificazione (fabbricanti, utenti/consumatori, Autorità di regolazione).
- 1.3 leS opera in modo da evitare qualsiasi discriminazione nei confronti delle Aziende, non svolge attività di consulenza né attività di progettazione e/o fabbricazione nel settore degli ascensori o qualsiasi altra attività di progettazione, produzione o servizio che potrebbe compromettere il carattere di riservatezza, obiettività ed imparzialità nel processo di certificazione.
- 1.4 Nella presente regolamento vengono pure trattate le attività dell'installatore, come l'emissione della Dichiarazione di conformità, l'apposizione della marcatura CE, nonché le condizioni per l'uso delle certificazioni.
- 1.5 Il presente regolamento si applica agli Ascensori Nuovi per i quali si intendono:
- ascensori installati in edifici nuovi (un edificio esistente la cui struttura interna viene completamente rinnovata è da considerarsi edificio nuovo);
 - ascensori installati in edifici esistenti (edificio occupato prima dell'ordinazione dell'ascensore);
 - ascensori installati in vani di corsa esistenti in sostituzione di ascensori esistenti, compreso il caso nel quale si mantengono le guide esistenti e i loro fissaggi oppure i soli fissaggi.
- 1.6 Nel presente regolamento per Certificazione CE si intende il complesso delle attività di valutazione della conformità dettate dalla Direttiva 2014/33/UE che comportano l'emissione dei documenti citati nell'Art.16.
- 1.7 Le procedure, elenchi o altri documenti interni di leS citati nel presente Regolamento non assumono valenza contrattuale ma rappresentano informazioni in relazione al Sistema di Gestione di leS.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Le principali normative applicabili come riferimento per gli ascensori sono (l'elenco non è esaustivo, rimandando all'Elenco Generale delle Norme EG 01 della leS):

Copia controllata numero 1 distribuita a ACCREDIA costituita da n.20 pagine totali.

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
08	09/09/2024	Persa in carico rilievi Accredia 07/2024	RSQ	RT	DIR

- Direttiva Ascensori 2014/33/UE (che sostituisce la direttiva 95/15/CE, anche in riferimenti ai decreti attuativi), del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 (rifusione) per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori.
- D.P.R. 162 del 30 Aprile 1999 e s.m.i., "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio".
- D.P.R. 19 gennaio 2015, n. 8, "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio".
- UNI CEI EN/ISO/IEC 17020 "Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione".
- UNI CEI EN/ISO/IEC 17065 "Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi".
- Norma UNI EN 81-20 "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e cose - Parte 20: Ascensori per persone e cose accompagnate da persone".
- Norma UNI EN 81-50 "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Verifiche e prove - Parte 50: Regole di progettazione, calcoli, verifiche e prove dei componenti degli ascensori"
- Norme armonizzate EN e norme nazionali che recepiscono norme armonizzate, in particolare la serie UNI EN 81 relativa al campo degli ascensori.
- RG-01 ACCREDIA regolamento per l'accreditamento degli Organismi di certificazione, Ispezione, Verifica e Convalida – Parte Generale
- RG-01-03 Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione del Prodotto/Servizio
- RG-09 Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA.

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni seguenti:

Ascensore

Apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi o un apparecchio di sollevamento che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide, destinato al trasporto di persone, di persone e cose, soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico.

Componente di sicurezza

Componente:

- destinato ad espletare una funzione di sicurezza;

Copia controllata numero 1 distribuita a ACCREDIA costituita da n.20 pagine totali.

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
08	09/09/2024	Persa in carico rilievi Accredia 07/2024	RSQ	RT	DIR

- immesso sul mercato separatamente;
- il cui guasto e/o malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone, e
- che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti.

L'allegato III della Direttiva contiene un elenco indicativo dei componenti di sicurezza.

Domanda di Certificazione

Modulo contrattuale.

Installatore (Cliente)

La persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della progettazione, della fabbricazione, della installazione e dell'immissione sul mercato dell'ascensore o comunque l'organizzazione o persona che è responsabile verso un organismo di certificazione per assicurare che i requisiti certificazione, compresi i requisiti di prodotto, siano soddisfatti.

Responsabile della progettazione, della fabbricazione, della commercializzazione e dell'installazione dell'ascensore, che appone la marcatura CE di conformità.

Non conformità (Rilievo)

Condizione di mancato soddisfacimento di uno o più requisiti definiti dalle norme di riferimento, sulla base di evidenze oggettive, che pone dubbio significativo circa il rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) fissati dalla Direttiva di riferimento. Le non conformità, qualora non risolte dall'Installatore, determinano il mancato rilascio del Certificato di Conformità.

Rapporto di certificazione (Check List)

Documento che contiene i dati identificativi del prodotto valutato e riporta gli esiti delle valutazioni condotte, inclusi i risultati delle prove e misure effettuate.

Certificati di esame UE

Documenti, rilasciati da leS S.r.l., in veste di Organismo Notificato, sulla base dei procedimenti di valutazione previsti dalla Direttiva 2014/33/UE, che attesta che un determinato prodotto soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza specificati dalla Direttiva; Nella fattispecie: Certificato di Esame UE del tipo (Allegato IV/B – Modulo B), Certificato di esame finale (Allegato V), Certificato di esame di un unico prodotto (Allegato VIII – Modulo G);

Pianificazione

Programmazione delle fasi dell'iter di valutazione della conformità secondo un piano prestabilito.

Segreteria Tecnica (STA)

Funzione addetta alla gestione delle pratiche tecniche e con compiti commerciali.

Schema di Certificazione

Sistema di certificazione relativo a prodotti specifici, ai quali si applicano gli stessi requisiti specificati, specifiche regole e procedure (sistema di valutazione della conformità).

Copia controllata numero 1 distribuita a ACCREDIA costituita da n.20 pagine totali.

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
08	09/09/2024	Persa in carico rilievi Accredia 07/2024	RSQ	RT	DIR

Imparzialità

Presenza di obiettività, dove per obiettività si intende l'assenza di conflitti di interesse e per imparzialità si intendono anche i concetti di: indipendenza, assenza di conflitti di interesse, assenza di preconcetto, assenza di pregiudizio, neutralità, equità, apertura mentale, disinteresse, distacco ed equilibrio.

Indipendenza

Assenza di pressioni di qualsiasi natura che possano influenzare la valutazione.

Reclamo

Espressione di insoddisfazione, diversa dal ricorso, manifestata da una persona o da un'organizzazione relativa alle attività dell'Organismo per la quale è attesa una risposta.

Ricorso

Richiesta indirizzata dal Cliente all'Organismo per la riconsiderazione, da parte dello stesso, di una decisione che questi ha assunto relativamente all'oggetto certificato.

Requisito di certificazione

Requisito specificato, comprendente i requisiti di prodotto, che è soddisfatto dal cliente come condizione per rilasciare o mantenere la certificazione.

Requisito di prodotto

Requisito che si riferisce direttamente ad un prodotto, specificato in norme o altri documenti normativi identificati dallo schema di certificazione.

Organismo di Certificazione

Organismo di valutazione della conformità di terza parte che attua schemi di certificazione.

4. CONDIZIONI GENERALI

- 4.1 L'installatore presenta la domanda a leS per la valutazione della conformità secondo la procedura scelta e riportata nell'Art.16 della Direttiva 2014/33/UE (ALL. IV/B, ALL. V, ALL. VII) dopo o contestualmente all'accettazione delle condizioni presenti nel presente **Regolamento**.
- 4.2 L'attività di certificazione di leS può comportare il riconoscimento di documenti rilasciati da altri Organismi Notificati, la cui accettazione comporta l'esame ed una verifica formale da parte di leS secondo quanto previsto dalla Direttiva 2014/33/UE.
- 4.3 In base alla classificazione della Direttiva 2014/33/UE le attività di certificazione che possono essere eseguite da leS sono le seguenti:
- Rilascio del Certificato UE del tipo ascensore secondo l'All. IV/B – Modulo B della Direttiva 2014/33/UE.
 - Rilascio del Certificato di Esame finale secondo l'All. V della Direttiva 2014/33/UE.
 - Rilascio del Certificato di Conformità per un ascensore secondo l'Allegato VIII – Modulo G della Direttiva 2014/33/UE (esemplare unico, verifica dell'unità).

Copia controllata numero 1 distribuita a ACCREDIA costituita da n.20 pagine totali.

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
08	09/09/2024	Persa in carico rilievi Accredia 07/2024	RSQ	RT	DIR

- 4.4 Il rilascio del Certificato di esame Finale e di Conformità è subordinato al pagamento delle tariffe riportate al punto 9 del presente regolamento.
- 4.5 Le prove e le verifiche vengono fatte eseguire da personale qualificato di leS .
- 4.6 Tutte le attività svolte da leS vengono svolte con l'impegno di riservatezza verso terzi ad eccezione delle comunicazioni prescritte dalla Direttiva 2014/33/UE e dalla legislazione Italiana alle Autorità competenti e agli altri Organismi Notificati.
- 4.7 L'installatore deve consentire al personale leS, designato per l'esecuzione dell'attività di certificazione per cui è stata presentata la domanda, l'accesso ai locali di produzione, nei cantieri e tutti quelli di pertinenza.
- 4.8 leS si fa inoltre garante, tramite la Direzione, che il personale utilizzato nel corso dell'attività di certificazione e di verifica non sia né il progettista, né il fornitore, né l'installatore né l'utilizzatore di componenti o di ascensori né il mandatario di una di queste persone. Il personale leS non può inoltre intervenire direttamente nella progettazione, costruzione, commercializzazione, consulenza, manutenzione di componenti e/o ascensori, né rappresentare le parti che partecipano a tali attività.
- 4.9 leS durante tutta l'attività di certificazione si impegna a specificare le norme relative o parti di esse ed ogni altro requisito, oggetto della certificazione stessa.
- 4.10 leS, nel corso delle attività svolte, segnalerà al Cliente eventuali non conformità o aspetti da migliorare o integrare, ma non potrà in alcun modo fornire consulenza e/o indicare le modalità con cui risolvere i problemi identificati.

5. DOMANDA PER LA CERTIFICAZIONE

- 5.1 L'installatore deve presentare la domanda per la certificazione compilando l'apposito modulo in distribuzione presso leS eventualmente coadiuvato dal personale di leS, M12 "*Conferimento incarico per certificazione di prodotto*".
- Il costo della prestazione, quindi l'offerta al cliente, sarà determinato sulla base del Tariffario di leS e riportato sul modulo M12. Ove richiesto o in casi particolari (es. impianti distanti) l'offerta può essere stilata su documento a parte. La richiesta d'offerta può essere formulata tramite telefono, mail, fax o contatto diretto. La funzione Commerciale effettuerà l'offerta in base al Tariffario ed eventuali altre informazioni fornite.
- 5.2 La domanda impegna l'installatore che la stessa non è stata presentata ad un altro Organismo Notificato.
- 5.3 La domanda deve essere accompagnata dalla documentazione tecnica di pertinenza necessaria per la valutazione della Conformità secondo quanto stabilito dagli Allegati della Direttiva 2014/33/UE, paragrafo 6; inoltre possono essere allegati esami UE di tipo di componenti di sicurezza e relative dichiarazioni di conformità, relazioni di calcolo, di prova e collaudo atti a dimostrare la conformità ad uno o più requisiti essenziali, la cui accettazione è ad insindacabile giudizio di leS.
- 5.4 Le domande devono essere presentate in maniera distinta per ogni Allegato previsto dalla Direttiva 2014/33/UE e riportati al punto 4.1 del presente regolamento.

Copia controllata numero 1 distribuita a ACCREDIA costituita da n.20 pagine totali.

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
08	09/09/2024	Persa in carico rilievi Accredia 07/2024	RSQ	RT	DIR

- 5.5 Nella domanda va precisato come l'installatore ha ottenuto la conformità ai R.E.S. – ALL I dir. 2014/33/UE precisando numero ed edizione della norma armonizzata della serie EN 81 seguita, descrizione delle parti deviate rispetto alla norma con relativa analisi dei rischi validata da altro Organismo Notificato o da validare da leS.
- 5.5 L'installatore non può dare pubblicità della domanda in corso sino all'esito positivo delle prove, verifiche.
- 5.6 Oltre alla domanda di certificazione dovrà essere inviata la documentazione di cui al punto 5.3.
Al ricevimento di tutta la documentazione (conferimento di incarico e documentazione tecnica) si avvia l'iter di certificazione. Al contrario, in assenza dei suddetti documenti l'iter di certificazione non viene avviato.
- 5.7 Ricevuti l'incarico e la documentazione del cliente leS controlla la completezza, la rispondenza, l'idoneità e l'adeguatezza della documentazione ricevuta, richiedendo eventuali integrazioni.
- 5.8 Dopo il riesame positivo verrà autorizzato l'avvio dell'iter di certificazione. Verrà accettato formalmente l'incarico del cliente, e affidato l'incarico di effettuare le attività ispettive (documentali e presso il cliente) ad ispettori qualificati per lo specifico prodotto oggetto di valutazione, così come descritto nella procedura PR 02 "Valutazione della conformità a Direttiva 2014-33-UE".

6. ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' E CERTIFICAZIONE

6.1 CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO ASCENSORE IV/B (MODULO B DIR.2014/33/UE)

L'esame UE del tipo degli ascensori è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico di un ascensore modello o di un ascensore per il quale non sia prevista alcuna estensione o variante, nonché verifica e certifica che il progetto tecnico dell'ascensore modello o dell'ascensore rispetta le prescrizioni essenziali di salute e sicurezza di cui all'allegato I ad esso applicabili.

L'esame UE del tipo di un ascensore include l'esame di un campione rappresentativo di un ascensore completo.

- 6.1.1 leS esamina la documentazione tecnica allegata alla domanda (fascicolo tecnico) la quale deve consentire di valutare la conformità dell'ascensore ai requisiti della direttiva, di comprendere il suo progetto, la sua installazione ed il suo funzionamento (esito dell'esame documentale registrato nella CHK 13); La domanda deve almeno contenere:
- il nome e l'indirizzo dell'installatore dell'ascensore e, se la domanda è presentata dal suo rappresentante autorizzato, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
 - la dichiarazione che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;
 - l'indicazione del luogo in cui l'ascensore campione può essere esaminato. Quest'ultimo deve comprendere le parti terminali e servire almeno tre livelli (alto, basso e intermedio);

Copia controllata numero 1 distribuita a ACCREDIA costituita da n.20 pagine totali.

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
08	09/09/2024	Persa in carico rilievi Accredia 07/2024	RSQ	RT	DIR

- la documentazione probatoria attestante l'adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Tale documentazione menziona tutti i documenti utilizzati, incluse altre pertinenti specifiche tecniche, in particolare qualora non siano state applicate integralmente le norme armonizzate pertinenti, e comprende, se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio del fabbricante oppure da un altro laboratorio di prova, a nome e sotto la responsabilità dell'installatore;
- la documentazione tecnica che deve permettere di valutare la conformità dell'ascensore ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato I della Direttiva nonché di comprenderne la progettazione e il funzionamento:
 - o una descrizione generale del modello di ascensore. La documentazione tecnica deve indicare chiaramente tutte le possibilità di estensione offerte dal modello di ascensore presentato all'esame;
 - o disegni o schemi di progettazione e di fabbricazione;
 - o le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell'ascensore;
 - o un elenco dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza considerati;
 - o un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza della direttiva, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
 - o i risultati dei calcoli di progettazione eseguiti o fatti eseguire dal fabbricante;
 - o eventuali risultati di prove o di calcoli di progettazione eseguiti o fatti eseguire dal fabbricante dell'ascensore;
 - o le relazioni sulle prove effettuate;
 - o copia dei certificati UE del tipo, oppure CE di tipo in corso di validità, dei componenti di sicurezza;
 - o una copia delle istruzioni di uso e manutenzione di cui direttiva 2014/33/UE ALL I punto 6.2;
 - o le disposizioni che saranno adottate per l'installazione al fine di garantire la conformità dell'ascensore di serie ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I della Direttiva.

In caso di non conformità della documentazione tecnica prodotta, per esempio documentazione incompleta, errata, ecc., la leS notificherà al cliente in forma scritta le modifiche (o integrazioni) da apportare alla documentazione (esito negativo dell'esame documentale/progetto). L'installatore dovrà

Copia controllata numero 1 distribuita a ACCREDIA costituita da n.20 pagine totali.

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
08	09/09/2024	Persa in carico rilievi Accredia 07/2024	RSQ	RT	DIR

intraprendere le opportune azioni correttiva entro dodici mesi dal rilievo da parte dell'OdC leS. Eventuali cambiamenti di direttive o normative, comportano la necessità della chiusura della/e "non conformità" entro l'abrogazione o l'entrata in vigore delle modifiche/integrazioni della direttiva o normativa di riferimento della certificazione oggetto di rilievi.

La versione finale della documentazione tecnica prodotta e approvata (esito positivo dell'esame documentale/progetto) sarà quella a fronte della quale verrà eseguita l'ispezione sul prodotto.

leS concorda con l'installatore il luogo in cui si dovranno effettuare gli esami e le prove.

- 6.1.2 leS esamina l'ascensore modello per verificarne la conformità con la documentazione tecnica.
- 6.1.3 leS esegue o fa eseguire le prove e gli esami appropriati definiti dalle norme applicabili o prove equivalenti allo scopo di stabilire se le soluzioni adottate dall'installatore dell'ascensore soddisfano i requisiti della direttiva e fanno sì che l'ascensore li rispetti.
- 6.1.4 L'esito delle prove/verifiche viene comunicato formalmente all'installatore con precisazione di quanto riscontrato rispetto ai requisiti essenziali di sicurezza e salute e ove applicabile rispetto ai requisiti delle norme adottate per verificare la conformità (Esame preliminare).
- 6.1.5 Nel caso di non conformità l'installatore dovrà intraprendere le opportune azioni correttiva entro dodici mesi dal rilievo da parte dell'OdC leS. Eventuali cambiamenti di direttive o normative, comportano la necessità della chiusura della/e "non conformità" entro l'abrogazione o l'entrata in vigore delle modifiche/integrazioni della direttiva o normativa di riferimento della certificazione oggetto di rilievi.
I costi per la ripetizione delle prove e degli esami sono a carico dell'installatore.
- 6.1.6 Nel caso in cui l'installatore non ottemperi alle non conformità nei termini prefissati, la domanda decade; leS provvede pertanto a darne informazione secondo il punto 8 del presente regolamento.
- 6.1.7 Se l'ascensore modello è conforme alle disposizioni della Direttiva, leS rilascia all'installatore il Certificato di Esame UE del tipo al richiedente. Il certificato può comprendere uno o più allegati.
Il Certificato e i suoi allegati, contiene ogni utile informazione che permette di valutare, in occasione dell'ispezione finale, la conformità degli ascensori al tipo approvato.
- 6.1.8 leS provvede, una volta emesso il certificato, all'aggiornamento di un registro delle certificazioni emesse, R 05 "Registro attività di certificazione", in cui sono indicati tra l'altro:
- prodotto certificato;
 - normativa di riferimento;
 - data di rilascio e scadenza.
- 6.1.9 Se al fabbricante viene negato il rilascio di un attestato di esame del tipo, la leS fornirà i motivi dettagliati per tale rifiuto. E' prevista una procedura di ricorso, vedi RG 02 "Regolamento generale reclami e ricorsi".
- 6.1.10 L'organismo notificato segue l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il tipo approvato non è più conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I.

Copia controllata numero 1 distribuita a ACCREDIA costituita da n.20 pagine totali.

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
08	09/09/2024	Persa in carico rilievi Accredia 07/2024	RSQ	RT	DIR

Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo l'organismo notificato ne informa l'installatore.

- 6.1.11 L'installatore dell'ascensore deve informare la leS di qualsiasi modifica, anche se minima, che intende apportare al Tipo approvato, comprese eventuali nuove estensioni o varianti non precisate nella documentazione tecnica iniziale (punto 6.1.1 quinto trattino). La leS esamina tali modifiche e informa il richiedente se il Certificato di esame UE del tipo rimane valido. Se necessario potrà essere rilasciato un complemento del Certificato iniziale di esame UE del tipo o richiedere la presentazione di un'altra domanda.
- 6.1.12 La leS comunicherà agli organi competenti dello stato italiano (Ministeri, Ente di Accreditamento) le informazioni utili riguardanti: a) i certificati di esame UE del tipo e gli eventuali supplementi rilasciati; b) i certificati di esame UE del tipo e gli eventuali supplementi sospesi, limitati o ritirati. Le informazioni utili concernenti i certificati di esame UE del tipo e gli eventuali supplementi sospesi, limitati o ritirati dalla leS, verranno comunicate anche agli altri organismi notificati.
- 6.1.13 I documenti relativi all'attività di esame UE del tipo vengono conservati a cura di leS per 15 anni a decorrere dalla data di emissione di tale certificazione.
- 6.1.14 L'installatore tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato di esame UE del tipo, compresi i suoi allegati e supplementi insieme alla documentazione tecnica per 10 anni dalla data in cui l'ascensore è stato immesso sul mercato.
- 6.1.15 Il rappresentante autorizzato dell'installatore può presentare la domanda ed adempiere agli obblighi di cui al presente punto 6.1, purché siano specificati nel mandato.
- 6.1.16 In riferimento alla mancanza dello spazio libero o del volume di rifugio oltre le posizioni estreme, si riporta quanto indicato al punto 2.2 dell'allegato I della direttiva 2014/33/UE: *“Tuttavia, in casi eccezionali, lasciando agli Stati membri le possibilità di dare il proprio accordo preventivo, in particolare in edifici già esistenti, le autorità competenti possono prevedere altri mezzi appropriati per evitare tale rischio se la soluzione precedente è irrealizzabile.”*
Se pertinente, tale obbligo verrà riportato nel certificato UE del tipo.

6.2 CERTIFICATO DI ESAME FINALE SECONDO L'ALLEGATO V

L'esame finale è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato accerta e dichiara che un ascensore, oggetto di un certificato di esame UE del tipo o progettato e fabbricato secondo un sistema di qualità approvato, soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I.

- 6.2.1 leS esegue l'esame della documentazione (fascicolo tecnico) allegata alla domanda per verificare se l'ascensore è conforme all'ascensore modello approvato in conformità all' ALL. IVB o XI (esito dell'esame documentale registrato nella CHK 13); tale documentazione deve almeno comprendere:
- il nome e l'indirizzo dell'installatore dell'ascensore; e se la domanda è presentata dal suo rappresentante autorizzato, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;

Copia controllata numero 1 distribuita a ACCREDIA costituita da n.20 pagine totali.

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
08	09/09/2024	Persa in carico rilievi Accredia 07/2024	RSQ	RT	DIR

- la dichiarazione che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;
- l'indicazione del luogo in cui l'ascensore può essere esaminato;
- il progetto d'insieme dell'ascensore;
- copia dei certificati UE del tipo, oppure CE di tipo in corso di validità, dei componenti di sicurezza;
- disegni e schemi dell'ascensore con particolare riferimento ai circuiti di comando;
- istruzioni di uso e manutenzione di cui direttiva 2014/33/UE ALLI I punto 6.2;
- eventuale documentazione relativa alla pratica di accordo preventivo, così come richiesto dal D.P.R. 08/2015, in deroga al punto 2.2 dell'allegato I della direttiva 2014/33/UE, che evidenzia le soluzioni adottate, certificate e avallate dal Ministero competente.

In caso di non conformità della documentazione tecnica prodotta, per esempio documentazione incompleta, errata, ecc., la leS notificherà al cliente in forma scritta le modifiche (o integrazioni) alla documentazione (esito negativo dell'esame documentale/progetto). L'installatore dovrà intraprendere le opportune azioni correttive entro dodici mesi dal rilievo da parte dell'OdC leS. Eventuali cambiamenti di direttive o normative, comportano la necessità della chiusura della/e "non conformità" entro l'abrogazione o l'entrata in vigore delle modifiche/integrazioni della direttiva o normativa di riferimento della certificazione oggetto di rilievi.

La versione finale della documentazione tecnica prodotta e approvata (esito positivo dell'esame documentale/progetto) sarà quella a fronte della quale verrà eseguita l'ispezione sul prodotto.

6.2.2 leS esegue gli esami documentali appropriati definiti dalle norme applicabili allo scopo di stabilire se l'ascensore installato sia conforme:

- a) al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo conformemente all'allegato IV/B;
- b) all'ascensore progettato e fabbricato secondo un sistema di qualità approvato conformemente all'allegato XI e, qualora il progetto non sia interamente conforme alle norme armonizzate, al certificato di esame UE del progetto.

leS esegue le prove appropriate definite dalle norme applicabili o prove equivalenti allo scopo di stabilire se l'ascensore installato sia conforme ai punti a) e b) sopra descritti. In particolare le prove comprendono almeno:

- a) funzionamento dell'ascensore a vuoto e a pieno carico nominale per assicurarsi del montaggio a regola d'arte e del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza (fine corsa, bloccaggi ecc.);
- b) funzionamento dell'ascensore a pieno carico nominale e a vuoto per assicurarsi del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza in caso di mancanza di energia;
- c) prova statica con un carico uguale a 1,25 volte il carico nominale.

Dopo tali prove, l'organismo notificato si accerta che non si siano prodotti deformazioni o deterioramenti che possano compromettere l'utilizzazione dell'ascensore.

6.2.3 L'esito delle prove/verifiche viene comunicato formalmente all'installatore con precisazione di quanto

Copia controllata numero 1 distribuita a ACCREDIA costituita da n.20 pagine totali.

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
08	09/09/2024	Persa in carico rilievi Accredia 07/2024	RSQ	RT	DIR

ricontrato rispetto ai requisiti essenziali di sicurezza e salute e ove applicabile rispetto ai requisiti delle norme adottate per verificare la conformità (Esame preliminare e Verbale di esame finale).

6.2.4 Nel caso di non conformità l'installatore dovrà intraprendere le opportune azioni correttive entro dodici mesi dal rilievo da parte dell'OdC leS. Eventuali cambiamenti di direttive o normative, comportano la necessità della chiusura della/e "non conformità" entro l'abrogazione o l'entrata in vigore delle modifiche/integrazioni della direttiva o normativa di riferimento della certificazione oggetto di rilievi.

I costi per la ripetizione delle prove e degli esami sono a carico dell'installatore.

6.2.5 Nel caso in cui l'installatore non ottemperi alle non conformità nei termini prefissati, la domanda decade; leS provvede pertanto a darne informazione secondo il punto 8 del presente regolamento.

6.2.6 Se l'ascensore soddisfa le disposizioni della Direttiva, leS rilascia all'installatore il Certificato di Esame finale UE e appone o fa apporre il proprio numero di identificazione a lato della marcatura CE, inoltre compila le pagine corrispondenti del registro di cui al punto 6.2 ALL 1 DIR 2014/33/UE.

6.2.7 leS provvede, una volta emesso il certificato, all'aggiornamento di un registro delle certificazioni emesse, R 05 "Registro attività di certificazione", in cui sono indicati tra l'altro:

- prodotto certificato;
- normativa di riferimento.

6.2.8 Se al fabbricante viene negato il rilascio di un attestato di esame finale, la leS fornirà i motivi dettagliati per tale rifiuto. E' prevista una procedura di ricorso, vedi RG 02 "Regolamento generale reclami e ricorsi".

6.2.9 I documenti tecnici relativi all'attività di esame finale vengono conservati a cura di leS per almeno 10 anni, dalla data in cui l'ascensore è stato immesso sul mercato, come pure dal richiedente.

6.2.10 Il rappresentante autorizzato dell'installatore può presentare la domanda ed adempiere agli obblighi di cui al presente punto 6.2, purché siano specificati nel mandato.

6.2.11 In riferimento alla mancanza dello spazio libero o del volume di rifugio oltre le posizioni estreme, si riporta quanto indicato al punto 2.2 dell'allegato I della direttiva 2014/33/UE: "Tuttavia, in casi eccezionali, lasciando agli Stati membri le possibilità di dare il proprio accordo preventivo, in particolare in edifici già esistenti, le autorità competenti possono prevedere altri mezzi appropriati per evitare tale rischio se la soluzione precedente è irrealizzabile."

Se pertinente, tale obbligo verrà riportato nel certificato di esame finale.

6.3 CERTIFICATO DI CONFORMITÀ SECONDO L'ALLEGATO VIII (MODULO G DIR.2014/33/UE)

La conformità basata sulla verifica dell'unità è la procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato valuta se un ascensore soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato I.

6.3.1 leS esamina la documentazione tecnica allegata alla domanda (fascicolo tecnico) la quale deve consentire di valutare la conformità dell'ascensore ai requisiti della direttiva, di comprendere il suo

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
08	09/09/2024	Persa in carico rilievi Accredia 07/2024	RSQ	RT	DIR

progetto, la sua installazione ed il suo funzionamento (esito dell'esame documentale registrato nella CHK 13); essa deve almeno contenere:

- il nome e l'indirizzo dell'installatore dell'ascensore; e se la domanda è presentata dal suo rappresentante autorizzato, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
- la dichiarazione che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;
- l'indicazione del luogo in cui l'ascensore può essere esaminato;
- una descrizione generale dell'ascensore;
- disegni o schemi di progettazione e di fabbricazione;
- le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell'ascensore;
- una lista dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza presi in considerazione;
- un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza della direttiva, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
- eventuali risultati di prove o di calcoli eseguiti o fatti eseguire dall'installatore dell'ascensore;
- le relazioni sulle prove effettuate;
- copia dei certificati UE del tipo, oppure CE di tipo in corso di validità, dei componenti di sicurezza;
- istruzioni di uso e manutenzione di cui direttiva 2014/33/UE ALL I I;
- eventuale documentazione relativa alla pratica di accordo preventivo, così come richiesto dal D.P.R. 08/2015, in deroga al punto 2.2 dell'allegato I della direttiva 2014/33/UE, che evidenzia le soluzioni adottate, certificate e avallate dal Ministero competente.

6.3.2 Per le parti "deviate" dell'impianto rispetto alle norme armonizzate l'esame del progetto comporta la validazione dell'analisi dei rischi relativa, o dimostrazione da parte dell'installatore di validazione di altro Organismo Notificato, di cui leS si riserva l'accettazione.

In caso di non conformità della documentazione tecnica prodotta, per esempio documentazione incompleta, errata, ecc., la leS notificherà al cliente in forma scritta le modifiche (o integrazioni) alla documentazione (esito negativo dell'esame documentale/progetto). L'installatore dovrà intraprendere le opportune azioni correttive entro dodici mesi dal rilievo da parte dell'OdC leS. Eventuali cambiamenti di direttive o normative, comportano la necessità della chiusura della/e "non conformità" entro l'abrogazione o l'entrata in vigore delle modifiche/integrazioni della direttiva o normativa di riferimento della certificazione oggetto di rilievi.

Copia controllata numero 1 distribuita a ACCREDIA costituita da n.20 pagine totali.

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
08	09/09/2024	Persa in carico rilievi Accredia 07/2024	RSQ	RT	DIR

La versione finale della documentazione tecnica prodotta e approvata (esito positivo dell'esame documentale/progetto) sarà quella a fronte della quale verrà eseguita l'ispezione sul prodotto.

6.3.3 leS esegue le prove opportune definite nella o nelle norme applicabili o prove equivalenti al fine di verificare la conformità ai corrispondenti requisiti della Direttiva 2014/33/UE.

Le prove comprendono almeno le prove di cui al punto 3.3 dell'allegato V della direttiva (paragrafo 6.2.2 del presente regolamento).

6.3.4 L'esito delle prove e verifiche viene comunicato formalmente all'installatore con precisazione di quanto riscontrato rispetto ai requisiti essenziali di sicurezza e salute e ove applicabile rispetto ai requisiti delle norme adottate per verificare la conformità (Esame preliminare e Verbale di esame finale).

6.3.5 Nel caso di non conformità l'installatore dovrà intraprendere le opportune azioni correttiva entro dodici mesi dal rilievo da parte dell'OdC leS. Eventuali cambiamenti di direttive o normative, comportano la necessità della chiusura della/e "non conformità" entro l'abrogazione o l'entrata in vigore delle modifiche/integrazioni della direttiva o normativa di riferimento della certificazione oggetto di rilievi.

I costi per la ripetizione delle prove e degli esami sono a carico dell'installatore.

6.3.6 Nel caso in cui l'installatore non ottemperi alle non conformità nei termini prefissati, la domanda decade; leS provvede a darne informazione secondo il punto 8 del presente regolamento.

6.3.7 Se l'ascensore soddisfa le disposizioni della Direttiva, leS rilascia all'installatore il Certificato di Conformità e appone o fa apporre il proprio numero di identificazione a lato della marcatura CE, inoltre compila le pagine corrispondenti del registro di cui al punto 6.2 ALL. 1 DIR 2014/33/UE.

6.3.8 leS provvede, una volta emesso il certificato, all'aggiornamento di un registro delle certificazioni emesse, R 05 "Registro attività di certificazione", in cui sono indicati tra l'altro:

- prodotto certificato;
- normativa di riferimento.

6.3.9 Se al fabbricante viene negato il rilascio di un Certificato di conformità secondo l'all. VIII (unico prodotto), la leS fornirà i motivi dettagliati per tale rifiuto. E' prevista una procedura di ricorso, vedi RG 02 "Regolamento generale reclami e ricorsi".

6.3.10 I documenti tecnici relativi all'attività di certificazione vengono conservati a cura di leS per almeno 10 anni, dalla data in cui l'ascensore è stato immesso sul mercato, come pure dal richiedente.

6.3.11 Il rappresentante autorizzato dell'installatore può presentare la domanda ed adempiere agli obblighi di cui al presente punto 6.3, purché siano specificati nel mandato.

6.3.12 In riferimento alla mancanza dello spazio libero o del volume di rifugio oltre le posizioni estreme, si riporta quanto indicato al punto 2.2 dell'allegato I della direttiva 2014/33/UE: *"Tuttavia, in casi eccezionali, lasciando agli Stati membri le possibilità di dare il proprio accordo preventivo, in particolare in edifici già esistenti, le autorità competenti possono prevedere altri mezzi appropriati per evitare tale rischio se la soluzione precedente è irrealizzabile."*

Se pertinente, tale obbligo verrà riportato nel certificato di conformità.

Copia controllata numero 1 distribuita a ACCREDIA costituita da n.20 pagine totali.

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
08	09/09/2024	Persa in carico rilievi Accredia 07/2024	RSQ	RT	DIR

7. CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DELLA CERTIFICAZIONE UE ED APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE

- 7.1 L'installatore che ha ottenuto i documenti relativi all'attività di certificazione UE (Certificato di conformità, Certificato di Esame finale) secondo i vari allegati della Direttiva 2014/33/UE, deve apporre la marcatura CE ai sensi del punto 5 degli allegati V e VIII e secondo le modalità dell'art.19 della direttiva, nonché redigere la dichiarazione di conformità UE secondo il punto 5 degli allegati V e VIII e secondo le modalità dell'art.17 della direttiva.
- 7.2 Sul prodotto certificato non possono essere apposte marcature, eventualmente conseguenti ad altri tipi di certificazione, che possono comportare confusione con quella CE.
- 7.3 In riferimento ai Certificati UE del tipo rilasciati ai sensi dell'ALL IVB, l'installatore deve informare leS di qualsiasi modifica, anche se minima, che intende apportare al Tipo approvato, comprese nuove estensioni o varianti non precisate nella documentazione tecnica iniziale. (per modifiche si intendono quelle eseguite prima dell'emissione della Dichiarazione CE di conformità).
- 7.4 leS provvederà ad esaminare la documentazione relative alle modifiche e informerà l'installatore sulla validità dei documenti di certificazione eventualmente emessi, e a sua discrezione stabilirà se rilasciare un completamento dei documenti di certificazione o se richiedere la presentazione di un'altra domanda con la ripetizione della presente procedura.
- 7.5 L'installatore informa leS in relazione ad eventuali reclami ricevuti o incidenti occorsi, di natura tecnica in relazione ad ascensori con certificato emesso da leS in corso di validità. Altresì l'installatore informa leS delle eventuali e relative azioni correttive intraprese.

8. SOSPENSIONE / RITIRO DEI CERTIFICATI

- 8.1 Con principio di proporzionalità, nel caso leS rilevi o sia portato a conoscenza di una o più delle seguenti condizioni, leS si riserva il diritto di sospendere o ritirare i certificati emessi:
- mancato rispetto delle disposizioni pertinenti della direttiva 2014/33/UE o delle normative di riferimento del Certificato emesso.
 - errato riferimento o utilizzo del Certificato emesso;
 - utilizzo del marchio in difformità dal Regolamento RG 08 Regolamento uso marchi di certificazione;
 - inosservanza degli impegni assunti;
 - mancanza dei presupposti di validità del certificato;
- 8.2 Nei succitati casi leS invia al cliente una diffida invitandolo a regolarizzarsi entro un determinato termine. In mancanza o in caso di parziale riscontro, leS procede con la sospensione cautelativa del certificato. Per il periodo di tempo definito da leS, la validità del certificato emesso viene sospesa. Di conseguenza, per tale periodo, l'installatore perde il diritto di fare uso e riferimento a detto certificato.

La sospensione viene notificata all'installatore tramite posta certificata PEC o raccomandata. La notifica contiene le motivazioni della sospensione quindi le condizioni per la revoca di tale sospensione, la

Copia controllata numero 1 distribuita a ACCREDIA costituita da n.20 pagine totali.

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
08	09/09/2024	Persa in carico rilievi Accredia 07/2024	RSQ	RT	DIR

definizione del periodo di tempo massimo entro il quale l'installatore è tenuto ad ottemperare a quanto prescritto e le indicazioni per presentare ricorso.

leS notifica inoltre la sospensione del certificato alle Autorità competenti e agli altri Organismi notificati ai sensi della decisione N.768/2008/CE.

La sospensione potrà essere revocata nel momento in cui sia data evidenza oggettiva della risoluzione degli elementi che hanno determinato la sospensione cautelativa del certificato.

Al contrario, qualora non vengano intraprese azioni correttive, leS può prorogare il periodo di sospensione (solo nel caso in cui sia data evidenza che il Cliente si sia attivato per la risoluzione, ma, per cause non dipendenti direttamente dal Cliente i tempi necessari sono superiori a quelli definiti da leS) o procedere con il ritiro del certificato.

8.3 Nel caso di ritiro del certificato, l'installatore deve cessare immediatamente l'apposizione della marcatura CE e a eliminare ogni riferimento nella pubblicità o cataloghi.

Il ritiro del certificato viene notificato all'installatore tramite posta certificata PEC o raccomandata. La notifica contiene le motivazioni del ritiro e le indicazioni per presentare ricorso.

Il ritiro del certificato viene inoltre ratificato alle Autorità competenti e agli altri Organismi notificati ai sensi della decisione N.768/2008/CE.

Si precisa che, il ritiro del certificato non è necessariamente conseguente alla sospensione cautelativa, ma in particolare nei casi in cui venga compromessa la sicurezza in maniera grave e dimostrata, leS comunque si riserva il diritto di revoca immediata del certificato.

8.4 Nel caso sia presente sul mercato un prodotto per il quale è stata ritirata la marcatura CE a causa di carenze o difetti che possono arrecare danno alla salute e/o sicurezza degli utilizzatori, leS darà tempestiva comunicazione alle Autorità competenti al fine di avviare le adeguate procedure di circostanza per il ritiro delle unità di prodotto.

8.5 leS non accetterà domande per prodotti per i quali la marcatura CE sia stata ritirata per inadempienza, se non dopo che l'installatore non abbia dato evidenza di aver intrapreso tutte quelle azioni correttive per evitare il ripetersi dell'inadempienza che aveva provocato il ritiro.

8.6 Qualora leS abbia ritirato un Certificato UE del Tipo, gli ascensori installati, ma non ancora commercializzati non potranno essere commercializzati sino a quando non saranno intraprese le azioni correttive riferite alle motivazioni notificate da leS all'installatore.

L'installatore può comunque presentare domanda per la riduzione della certificazione, eventualmente specifica per gli ascensori installati, che comporta comunque l'emissione di un nuovo certificato.

9. TARIFFE

9.1 Le tariffe praticate da leS sono stabilite dalla Direzione e riportate nel tariffario.

9.2 In caso di validazione di analisi dei rischi relative a parti "deviate" rispetto le norme armonizzate il costo viene definito in base all'entità / estensione del progetto da validare.

Copia controllata numero 1 distribuita a ACCREDIA costituita da n.20 pagine totali.

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
08	09/09/2024	Persa in carico rilievi Accredia 07/2024	RSQ	RT	DIR

9.3 Pagamenti: il rilascio dei documenti di certificazione elencati al punto 14 del presente regolamento, è subordinato al pagamento del relativo importo.

10. USO SCORRETTO DELLA CERTIFICAZIONE UE

10.1 E' da considerare uso scorretto della marcatura CE, di qualsiasi altro Certificato o documento di certificazione, qualora esso non venga utilizzato secondo le regole della presente procedura, e quando può trarre in inganno l'acquirente sull'origine, la qualità, la natura dell'Ascensore.

10.2 In maniera specifica e non esaustiva è uso scorretto della marcatura CE quando questa venga applicata su ascensori per cui:

- l'installatore non ha presentato domanda di certificazione o è stata rifiutata da leS;
- non corrisponda all'oggetto del Certificato;
- sia stato revocato l'Attestato;

10.3 In caso di uso scorretto leS revoca all'installatore il diritto di apporre la marcatura CE o di utilizzare qualsiasi documento di certificazione, ed informa le Autorità competenti.

Inoltre leS darà il via a tutte quelle azioni legali o di altra natura al fine di tutelare i propri interessi.

11. PROCEDURA DI RICORSO/RECLAMO DA PARTE DELL'INSTALLATORE

Il Cliente può avanzare ricorsi a leS in merito alle decisioni prese dalla suddetta, affinché queste vengano riesaminate.

Lo stesso cliente o altre parti interessate alla certificazione emessa, possono altresì avanzare reclami per motivi di insoddisfazione in relazione alla prestazione offerta (o comunque per motivi diversi da quelli che portano a ricorso) che verranno anch'essi riesaminati da leS. Il modulo per presentare i reclami e ricorsi può essere richiesto ed inviato in forma cartacea o informatizzata, e scaricato dal sito www.iesbz.it nella sezione "Documentazione" della Home Page.

leS ha facoltà di richiedere all'installatore tutte le informazioni necessarie per trattare il ricorso/reclamo e/o disporre un ulteriore approfondimento tecnico sull'impianto oggetto della certificazione.

Il ricorso/reclamo viene trattato secondo la procedura interna leS dedicata (RG 02 "Regolamento generale reclami e ricorsi" scaricabile dal sito www.iesbz.it), sentendo eventualmente i rappresentanti del cliente, comunicando le proprie decisioni, relative all'accoglimento o meno del ricorso/reclamo, tramite lettera raccomandata/fax/email entro il periodo di 30gg dalla comunicazione del cliente a cura di leS.

Il Responsabile del trattamento del ricorso/reclamo sarà una figura competente e indipendente dai soggetti leS coinvolti nel processo valutativo, al fine della salvaguardia dell'interesse del cliente e per un'indagine obiettiva ed imparziale.

Tutta l'attività svolta da leS verrà riesaminata, ogni spesa relativa al ricorso/reclamo rimane a carico del cliente salvo i casi di riconosciuta fondatezza.

leS conserva tutte le registrazioni relative ai ricorsi/reclami ed al loro trattamento.

Copia controllata numero 1 distribuita a ACCREDIA costituita da n.20 pagine totali.

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
08	09/09/2024	Persa in carico rilievi Accredia 07/2024	RSQ	RT	DIR

12. PERSONALE IMPIEGATO

leS si serve di personale competente per le funzioni che svolge e conserva le informazioni aggiornate circa la qualifica, l'addestramento, l'esperienza e la formazione di ogni persona coinvolta nelle attività di certificazione al fine di documentare il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla norma UNI CEI EN/ISO/IEC 17065 "Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi", il tutto registrato nel EG04 "Elenco generale ispettori". La procedura PR 01 "Qualifica degli ispettori" precisa tali requisiti da soddisfare e le modalità operative seguite.

13. CHECK-LIST, ATTREZZATURE E STRUMENTI NECESSARI

L'attività di valutazione della conformità e rilascio della certificazione di cui sopra viene svolta dal personale leS qualificato secondo le procedure interne (PR 02 "Valutazione della conformità") in accordo con i requisiti specificati dalla UNI CEI EN/ISO/IEC 17065 "Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi". Il personale di leS, al fine di valutare la conformità, si avvale delle seguenti check-list, dove vengono inoltre specificati gli strumenti e le attrezzature necessarie (EG 02 Elenco generale strumentazione):

- CHK 13 - Check List Esame documentale UNI EN 81-20&50:2014
- CHK 14 - Check list per la verifica della conformità alla EN 81-20:2014

Restano a carico del richiedente la certificazione la fornitura di pesi per eseguire le prove di carico, personale tecnico abilitato.

14. DOCUMENTI DI CERTIFICAZIONE EMESSI DA leS

Al termine del processo di certificazione i documenti che verranno consegnati al richiedente comprendono:

- "Certificato di Esame UE del tipo secondo l'Allegato IV/B";
- "Certificato di Esame Finale secondo l'Allegato V";
- "Certificato di Conformità secondo l'Allegato VIII";
- "Verbale di esame preliminare collaudo";
- "Verbale di collaudo finale".

15. UTILIZZO MARCHIO leS E ACCREDIA

L'uso del marchio leS e ACCREDIA da parte del cliente può avvenire solo se in conformità al regolamento RG-08 "Regolamento Uso Marchi Di Certificazione" presente sul sito www.iesbz.it nella sezione documenti.

16. RICUSAZIONE

Il richiedente la certificazione ha diritto di ricusare l'ispettore incaricato dalla leS qualora si presentino motivati conflitti di interesse dandone comunicazione scritta entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all'ispettore incaricato e comunque entro e non oltre la data pianificata per l'attività.

La gestione di tale richiesta segue l'iter esposto al punto 11 del presente regolamento.

Copia controllata numero 1 distribuita a ACCREDIA costituita da n.20 pagine totali.

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
08	09/09/2024	Persa in carico rilievi Accredia 07/2024	RSQ	RT	DIR

17. RISERVATEZZA

I documenti del Cliente e di leS relativi alla certificazione, a partire dalla domanda di certificazione, sono considerati riservati; sono gestiti sotto la responsabilità diretta della leS.

Il personale leS ed i componenti della commissione di delibera e del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità sono tenuti al segreto professionale relativamente alle informazioni di cui vengono a conoscenza durante l'espletamento delle proprie funzioni.

leS tiene, compatibilmente con il rispetto di obblighi di legge, riservate tutte le informazioni acquisite o prodotte durante l'esecuzione delle attività di verifica. Tale obbligo è derogato quando leS effettua le comunicazioni periodiche relative alle proprie attività alla Pubblica Autorità o a Enti demandati.

E' derogato inoltre quando leS è obbligata per legge a rilasciare informazioni altrimenti riservate. In questo caso leS informa il Committente, fatto salvo il caso in cui questo sia vietato.

L'obbligo di riservatezza può essere infine derogato in presenza di eventuali e specifici accordi intervenuti tra leS e il Committente.

Il Cliente si impegna a non divulgare dati, informazioni, rilievi e conclusioni prodotte da leS nel corso dell'attività di certificazione oggetto del presente regolamento.

Tutte le informazioni ottenute nel corso dell'attività di certificazione relative al prodotto e al richiedente la certificazione non verranno divulgate da leS a terzi senza il consenso scritto del richiedente stesso. Dove la legge richieda che tali informazioni siano rese note a terzi, il richiedente verrà messo al corrente circa le informazioni fornite così come consentito dalle disposizioni di legge.

Il trattamento dei dati avverrà secondo l'informativa "I01" presente nella sezione documenti del sito www.iesbz.it.

18. DIRITTO ENTE DI ACCREDITAMENTO

Il richiedente la certificazione riconosce il diritto dell'Ente di Accredito Nazionale nella figura dei suoi ispettori qualificati di potere accedere alla propria sede, ai luoghi di installazione dei prodotti da certificare, in accompagnamento a personale di leS, anche con preavviso minimo, pena la mancata concessione della certificazione in caso di persistente inadempienza.

19. DISTRIBUZIONE

Il presente regolamento è a disposizione degli interessati su formale richiesta (fax, e-mail, ecc.).

In ogni caso i clienti intenzionati a concludere il contratto con leS o che hanno già concluso tale contratto possono richiederne copia cartacea.

Il documento può essere scaricato dal sito www.iesbz.it nella sezione "Documentazione" della Home Page.

Copia controllata numero 1 distribuita a ACCREDIA costituita da n.20 pagine totali.

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
08	09/09/2024	Persa in carico rilievi Accredia 07/2024	RSQ	RT	DIR

20. MODIFICHE

Le modifiche apportate al presente regolamento, vengono gestite secondo quanto previsto dai documenti di sistema della leS. Sarà sempre possibile risalire ad una determinata versione del documento in quanto registrata e archiviata.

Fatto salvo modifiche di tipo editoriale che non impattano sui rapporti tra clienti e Organismo, in caso di revisione del presente regolamento, i clienti che hanno in essere attività di certificazioni, ovvero che possiedono certificati di esame CE/UE del tipo in corso di validità con leS, vengono informati (via mail, pec, fax o posta) dell'emissione della nuova revisione del regolamento. Entro il termine di 60 gg dalla notifica, il cliente potrà comunicare a leS la non accettazione delle stesse, comportando di conseguenza l'annullamento del rapporto contrattuale. Scaduto il termine di 60 gg la nuova emissione del regolamento si considera accettata.

21. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente il Foro di Bolzano.

Copia controllata numero 1 distribuita a ACCREDIA costituita da n.20 pagine totali.

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
08	09/09/2024	Persa in carico rilievi Accredia 07/2024	RSQ	RT	DIR